



# COMUNE DI GRIMACCO

## PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)  
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179  
PEC: [comune.grimacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.grimacco@certgov.fvg.it)  
e-mail: [anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it](mailto:anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it) internet: [www.comune.grimacco.ud.it](http://www.comune.grimacco.ud.it)

FINANZIARIO		Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2020 e determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018 - personale del Comune di Grimacco
GEN	278	
<hr/>		
Data	13.12.2020	

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA ECONOMICO FINANZIARIA

**DATO ATTO** che l'UTI del Natisone alla quale il Comune di Grimacco ha aderito non esercita l'attività connessa al procedimento relativo alla contrattazione decentrata e l'adozione dei relativi provvedimenti resta in capo alle singole amministrazioni;

**CONSIDERATO** che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018;

**RICHIAMATO** l'art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018;

**DATO ATTO** che il comma 13 del predetto articolo dispone la disapplicazione delle disposizioni contrattuali relative al sistema di alimentazione e di utilizzo non compatibili con la disciplina di cui al predetto articolo;

**PRECISATO** che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

**RILEVATO** altresì che il comma 7 dispone che le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività e precedentemente imputate a Fondo, a decorrere dal 2018, vengano imputate a bilancio;

**PRECISATO** che l'importo annuo delle predette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistessero le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale

massima pari al 25%;

**VISTO** l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

**RICHIAMATO** altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017";

**DATTO ATTO** che, per l'anno 2020, il precitato limite di spesa del salario accessorio non sussiste per la generalità delle voci di retribuzione accessoria (fondo, indennità art. 32 comma 6, retribuzione di posizione TPO e Segretario) in quanto:

- l'art. 10, comma 17 della L.R. 27 dicembre 2019 recita testualmente "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016

- la nota della Direzione centrale autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 7235 del 12 febbraio 2020 conferma che la disposizione succitata ricomprende il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio;

**PRECISATO** che nella nota sopra citata viene comunque ribadito l'obbligo del rispetto del contenimento delle spese di personale di cui all'art. 22 della L. R. 18/2015;

**VISTA** la nota della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, prot. 8933 del 13 novembre 2018 con la quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

**DATO ATTO** che alla nota regionale sopra richiamata sono allegati gli schemi per la costituzione del Fondo e per determinazione delle risorse complessivamente stanziati per le indennità di cui al comma 6 dell'art. 32;

**VISTI** i seguenti prospetti redatti sulla base degli schemi predisposti dalla Regione:

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2020 dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 13.864,97, di cui € 8864,97 di risorse stabili ed € 5000,00 di risorse variabili;

- prospetto allegato sub B dalla quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2020 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo è pari ad € 960,00;

**VISTO** l'art. 32 comma 12 del CCRL 2018 il quale dispone che gli adempimenti relativi alla costituzione dei fondi sono certificati dall'Organo di revisione dell'ente;

**CHE**, pertanto, il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei Conti per il rilascio della

relativa certificazione;

**PRESO ATTO** che l'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art. 22 della predetta legge nonché dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 28 del 2018, la spesa di personale deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

**PRECISATO** che la spesa di personale anno 2020 comprensiva della maggior spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del fondo, non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013;

**VISTI** i provvedimenti sindacali di nomina delle posizioni organizzative del Comune di Grimacco;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16.06.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 16.06.2020 di assegnazione delle risorse agli incaricati di posizione organizzativa per l'esercizio 2020 sulla base del bilancio approvato;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATI:**

- i vigenti CCRL;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 18/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

1) di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018 come riportate nel prospetto allegato sub A alla presente determinazione, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali € 13864,97 di cui:

- € 8864,97 di risorse stabili;
- € 5000,00 di risorse variabili;

2) di dare atto che l'importo stanziato nell'anno 2020 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo è pari ad € 960,00;

3) di dare atto che gli oneri conseguenti, come sopra indicati, trovano copertura negli stanziamenti di bilancio 2020 – 2022;

4) di dare atto che la spesa di personale anno 2020 comprensiva della maggior spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del fondo, non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013;

- 5) che il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore dei Conti per il rilascio della relativa certificazione;
- 6) che il presente atto venga comunicato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni Sindacali nonché trasmesso, corredato dal parere reso dal Revisore dei Conti, alla competente direzione regionale;
- 7) al presente atto sono allegati per formarne parte integrante:
- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018;
  - prospetto allegato sub B relativo all'importo stanziato per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Il Responsabile dell'Area**  
**Amm.va Economico-Finanziaria**  
(Il Sindaco – Eliana Fabello)